

**Federazione Italiana Giuoco calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
Delegazione Distrettuale di Tolmezzo**

**Stagione Sportiva 2009/2010**

**COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 09 GIUGNO 2010**

**1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

**1.1. Comunicato Ufficiale N. 118/A della F.I.G.C.**

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N. 118/A, della F.I.G.C. inerente l'emanazione del testo dell'art. 52 ter delle N.O.I.F..

**COMUNICATO UFFICIALE N. 118/A**

Il Presidente Federale

- Vista la delega conferita dal Consiglio Federale del 14 maggio 2010;
- sentiti i Vice Presidenti

h a d e l i b e r a t o

di emanare il testo dell'art. 52 ter delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. di cui all'allegato sub A).

**PUBBLICATO IN ROMA IL 03 GIUGNO 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

**sub A)**  
**NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.**

**ART. 52 TER**

**Co.Vi.So.D.**

1. E' istituito un Organismo Tecnico di controllo denominato Co.Vi.So.D. (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Dilettantistiche), con funzioni di controllo sulle ammissioni ai campionati delle società partecipanti ai Campionati Nazionali dilettantistici.
2. Le procedure ed i criteri di ammissione ai Campionati Nazionali Dilettantistici sono emanate annualmente dalla L.N.D..
3. La Co.Vi.So.D. è formata da un Presidente e da sei componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio Federale, di cui tre su designazione del Presidente della LND, in possesso dei requisiti di cui al comma successivo.
4. Possono essere nominati componenti della Co.Vi.So.D. coloro che in possesso di specifica competenza e indiscussa moralità e indipendenza, siano:

- a) docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e economico-aziendali, anche a riposo;
- b) magistrati di qualsiasi giurisdizione, anche a riposo;
- c) dottori commercialisti, avvocati, notai, avvocati dello Stato o consulenti del lavoro laureati in economia e commercio con almeno cinque anni di anzianità nella funzione, anche a riposo.
5. Il mandato dei componenti della Co.Vi.So.D. ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.
6. La Co.Vi.So.D. si avvarrà, per i controlli sulle ammissioni ai singoli campionati, rispettivamente delle Segreterie del Comitato Interregionale, della Divisione Calcio a Cinque, della Divisione Calcio Femminile.
7. Tutte le cariche previste nei comma precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale. I componenti della Co.Vi.So.D. sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette al controllo; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.

## 1.2. Comunicato Ufficiale N. 118/A della F.I.G.C.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N. 118/A, della F.I.G.C. inerente gli artt. 96, 97 e 99 delle N.O.I.F..

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 96, 99 e di abrogare l'art. 97 delle Norme Organizzative Interne della FIGC;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 96, 99 e di abrogare l'art. 97 delle Norme Organizzative Interne della FIGC secondo il testo riportato nell'allegato A).

### **PUBBLICATO IN ROMA IL 25 MAGGIO 2010**

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete

All. A)

<b><u>VECCHIO TESTO</u></b>	<b><u>NUOVO TESTO</u></b>
<b>Art. 96</b>	<b>Art. 96</b>
<b>Premio di preparazione</b>	<b>Premio di Preparazione</b>
1. omissis ...	1. Invariato
2. Agli effetti del "premio di preparazione" vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell'arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del	2. Agli effetti del "premio di preparazione" vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell'arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del

<p>vincolo, alla stessa compete il premio per l'intero.</p> <p>Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.</p>	<p>vincolo, alla stessa compete il premio per l'intero.</p>
<p>3. ... omissis ...</p> <p>4. ... omissis ...</p>	<p>Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l'importo del premio dovuto dalla precedente società.</p> <p>Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.</p>
<p>3. ... omissis ...</p> <p>4. ... omissis ...</p>	<p>3. Invariato</p> <p>4. Invariato</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 97</b></p> <p><b>Premio di addestramento e formazione tecnica</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 97</b></p> <p><b>Premio di addestramento e formazione tecnica</b></p>
<p>1. Alla società presso la quale il calciatore ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile, compete, da parte della società che stipula con lo stesso il primo contratto da "professionista", un premio di addestramento e formazione tecnica.</p>	<p style="text-align: center;">ABROGATO</p>
<p><b>Art. 99</b></p> <p><b>Premio di addestramento e formazione tecnica a favore della società presso la quale il calciatore ha svolto l'ultima attività dilettantistica</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 99</b></p> <p><b>Premio di addestramento e formazione tecnica a favore della società presso la quale il calciatore ha svolto l'ultima attività dilettantistica</b></p>
<p>1. A seguito della stipula da parte del calciatore "non professionista" del primo contratto da "professionista", la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica determinato secondo l'allegata Tabella "B", che costituisce parte integrante del presente articolo.</p>	<p>1. A seguito della stipula da parte del calciatore "non professionista" del primo contratto da "professionista", la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica determinato secondo l'allegata Tabella "B", che costituisce parte integrante del presente articolo. L'importo di tale premio è certificato dall'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. su richiesta della Società, associata alla L.N.D., titolare del precedente tesseramento.</p>
<p>L'importo di tale premio è certificato dall'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. su richiesta della Società, associata alla L.N.D., titolare del precedente tesseramento</p>	<p>1 bis. Il premio non spetta qualora il calciatore, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non sia più tesserato per la società dilettantistica.</p>
<p>2. L'importo relativo al premio di addestramento e formazione tecnica non deve essere superiore a</p>	<p>2. L'importo relativo al premio di addestramento e formazione tecnica non deve</p>

quello di cui alla tabella "B" e può essere ridotto con accordo scritto tra le due società; lo stesso deve essere inviato per conoscenza all'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. entro novanta giorni dalla sottoscrizione.

3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

4. Le società della Lega Nazionale Dilettanti ammesse al Campionato di Serie C, che non si siano avvalse del diritto di stipulare il primo contratto, come previsto dall'art. 116, con uno o più calciatori già tesserati quali "non professionisti", hanno diritto al premio soltanto se questi ultimi stipulino il primo contratto di "professionista" con altra società entro il 30 settembre della stessa stagione.

5. Le controversie in ordine al pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società della Lega Nazionale Dilettanti sono devolute alla Commissione Vertenze Economiche.

Il procedimento è instaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione dell'Ufficio del Lavoro, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F..

essere superiore a quello di cui alla tabella "B" e può essere ridotto con accordo scritto tra le due società; lo stesso deve essere inviato per conoscenza all'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. entro novanta giorni dalla sottoscrizione.

3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

4. Le società della Lega Nazionale Dilettanti ammesse al Campionato di II Divisione, che non si siano avvalse del diritto di stipulare il primo contratto, come previsto dall'art. 116, con uno o più calciatori già tesserati quali "non professionisti", hanno diritto al premio soltanto se questi ultimi stipulino il primo contratto di "professionista" con altra società entro il 30 settembre della stessa stagione.

5. Le controversie in ordine al pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società della Lega Nazionale Dilettanti sono devolute alla Commissione Vertenze Economiche.

Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione dell'Ufficio del Lavoro, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F.

#### DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Il nuovo testo dell'art. 99 si applica anche alle controversie per le quali non è intervenuta decisione passata in giudicato alla data di approvazione dello stesso.

TABELLA "B"	TABELLA "B"	
Premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società di Lega Nazionale Dilettanti.	Premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle Società di Lega Nazionale Dilettanti	
... omissis ...	ETA' 21 ANNI E PRECEDENTI	
	1 <sup>a</sup> 2 <sup>a</sup> 3 <sup>a</sup> Categoria e Provinciale Calcio a Cinque	CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI, ECCELLENZA – PROMOZIONE Regionale, Serie B, A2, A di Calcio a 5
	A	€ 44.000
	B	€ 26.000
	I Div	€ 13.000
	II Div	€ 8.000
	ETA' DA 22 ANNI A 25 ANNI	
	A	€ 31.000
	B	€ 16.000
	I Div	€ 8.000
	II Div	€ 5.500

## **2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

### **2.1. Circolare N. 63 della L.N.D.**

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale della Circolare n. 63 della L.N.D.:

#### **CIRCOLARE n. 63**

Oggetto: art. 32 bis, delle N.O.I.F.

Approssimandoci alla conclusione della corrente Stagione Sportiva 2009-2010, si richiama l'attenzione dei Comitati e delle Divisioni sulla necessità di informare le rispettive Società in ordine alla corretta applicazione **dell'art. 32 bis, delle N.O.I.F., inerente la durata del vincolo di tesseramento e lo svincolo per decadenza.**

Nel recente passato, infatti, numerose Società della L.N.D. e molti calciatori hanno erroneamente interpretato la valenza dello svincolo per decadenza del tesseramento, nel senso cioè che – una volta ottenuto lo stesso – gli stessi ritengono di poter svolgere attività senza contrarre un nuovo vincolo che, ovviamente, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 94 ter, comma 7, delle N.O.I.F., dovrebbe essere di

durata annuale. La partecipazione di un calciatore all'attività federale deve prevedere necessariamente il tesseramento, da parte dello stesso, e in caso contrario le Società e i calciatori incorrono nelle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all'art. 32 bis, delle N.O.I.F., è opportuno chiarire che, **fatta salva la previsione di cui al punto 7, dell'art. 94 ter, delle N.O.I.F., il calciatore che ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale deve assumere con la propria o con altra Società un vincolo della durata di una sola stagione sportiva, al termine della quale il tesseramento decade automaticamente. Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore intenda partecipare all'attività federale.**

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni.

## **2.2. Affiliazioni – Fusioni – Scissioni – Cambi di Denominazione Sociale – Cambi di Sede Sociale – Stagione Sportiva 2010/2011**

Trascriviamo qui di seguito la comunicazione della L.N.D. d.d. 03/06/2010 relativa all'oggetto:

### **1. DOMANDE DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.**

In via generale si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 15 delle N.O.I.F., riepilogate nella nota acclusa alla presente.

### **2. FUSIONI**

Le domande di fusione tra due o più Società dovranno essere corredate da:

- copia autentica dei **verbali assembleari disgiunti** delle Società che hanno deliberato la fusione;
- copia autentica del **verbale assembleare congiunto** delle Società che richiedono la fusione;
- atto costitutivo e statuto della Società sorgente dalla fusione;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- i verbali dovranno riguardare le **Assemblee generali dei soci**, non avendo titolo a deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse;
- le domande dovranno essere **sempre** corredate dal **nuovo** Atto costitutivo e dal **nuovo** Statuto sociale della Società sorgente dalla fusione;
- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile: l'esistenza di altra società **con identica o simile denominazione comporta, per la società sorgente, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;**
- le delibere delle Società inerenti la fusione **debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.**

### **3. SCISSIONI**

In ambito dilettantistico, ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, **quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque**, è consentita la scissione, mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più Società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione.

Le domande di scissione dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che hanno deliberato la scissione;
- domanda di affiliazione per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da tutta la documentazione di rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di affiliazione), con indicazione del nuovo numero di codice, da inserirsi da parte del Comitato interessato;
- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque: elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle Società oggetto di scissione.

In particolare si richiama l'attenzione:

- la delibera della Società inerente la scissione **deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.**

## **Le fusioni e le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all'art. 20, comma 7 delle N.O.I.F.**

### **4. CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE**

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio;
- atto costitutivo e statuto sociale;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare si richiama l'attenzione:

- i verbali dovranno riguardare le **Assemblee generali dei soci**, non avendo titolo a deliberare il cambio i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse;
- le domande dovranno essere **sempre** corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto sociale della Società;
- la denominazione dovrà essere comunque compatibile con quella di altre Società: **l'esistenza** di altra società **con identica o simile denominazione** comporta, per la società interessata, **l'inserimento di un'aggettivazione** che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;
- per quanto attiene **alle sole Società appartenenti al Comitato Interregionale e alla Divisione Calcio Femminile**, fatte salve le disposizioni generali in ordine all'applicazione dell'art. 17 delle N.O.I.F., è fatto obbligo di prevedere che la denominazione sociale, comunque formata, dovrà contenere l'indicazione del Comune di riferimento al quale si richiama la Società medesima. Pertanto, nella denominazione sociale risultante all'atto del mutamento, dovrà essere indicato, da parte della Società interessata, il nome del Comune, che deve corrispondere con quello dove ha sede la Società, utilizzando anche elementi che riconducano in maniera certa e chiara all'appartenenza territoriale del medesimo Comune. Ciò al fine di palesare nei segni di riconoscibilità e di trasparenza il carattere specifico di una Società (cfr. Circolare della L.N.D. n. 14 del 29 novembre 2005).

### **5. CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE**

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (cfr. art. 18 N.O.I.F.). Le modalità sono le stesse riportate al precedente punto 4.

### **6. CAMBI DI SEDE SOCIALE**

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (cfr. art. 18 N.O.I.F.).

**Possono essere richiesti soltanto da Società affiliate alla F.I.G.C. da almeno due Stagioni Sportive e che, nelle due Stagioni precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune o non siano state oggetto di fusione, di scissione o di conferimento d'azienda.**

**Le modalità sono le stesse riportate al precedente punto 4.**

### **7. TRASFORMAZIONI DA SOCIETA' DI CAPITALI IN SOCIETA' DI PERSONE**

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all'art. 17 delle N.O.I.F., che prevede che la domanda sia inoltrata entro il 5 luglio 2010, antecedente all'inizio dell'attività agonistica.

**Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 4.**

La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è disciplinata dall'art. 2500 sexies del Codice Civile.

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

## **8. TRASFORMAZIONI DA SOCIETA' DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETA' DI CAPITALI**

Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste giuridica di Società di capitali devono far pervenire alla F.I.G.C., tramite la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (per Società e Associazioni di "puro Settore"), a partire dal termine dell'attività ufficiale annuale fino al 5 Luglio successivo, domanda per cambio di denominazione sociale (cfr. art. 17, NOIF), corredata dalla delibera di trasformazione, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale.

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

La trasformazione deve essere comunque deliberata al termine dell'attività ufficiale annuale svolta dalle singole Società o Associazioni.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.

### **LE DOMANDE RELATIVE A QUANTO SOPRA CITATO, AD ECCEZIONE DELLE DOMANDE DI AFFILIAZIONE, DOVRANNO PERVENIRE AL COMITATO REGIONALE ENTRO E NON OLTRE MARTEDI' 22 GIUGNO 2010.**

Riportiamo inoltre qui di seguito alcune precisazioni della Lega Nazionale Dilettanti in merito alla:

#### **AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.**

##### **A) Domande di affiliazione alla F.I.G.C.**

- La domanda di affiliazione deve essere inviata **utilizzando sempre il modulo federale, in triplice copia, in vigore per la Stagione Sportiva 2010-2011;**
- Tutte le copie devono essere debitamente compilate con particolare riferimento **agli indirizzi della sede sociale e della corrispondenza (C.A.P. compresi);**
- Trattandosi di carta chimica, accertarsi della leggibilità delle copie sottostanti;
- Il timbro **deve riportare** la denominazione sociale corrispondente a quella dell'atto costitutivo e dello statuto;

##### **B) Tipologia e denominazione sociale**

- La tipologia **deve** normalmente precedere la denominazione che **deve essere adeguata ai sensi dell'art.90, commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004)**

A.S.D.	Associazione Sportiva Dilettantistica
A.C.D.	Associazione Calcio Dilettantistica
S.S.D.	Società Sportiva Dilettantistica
G.S.D.	Gruppo Sportivo Dilettantistico
S.C.D.	Società Calcio Dilettantistica
C.S.D.	Centro Sportivo Dilettantistico
F.C.D.	Football Club Dilettantistico
A.P.D.	Associazione Polisportiva Dilettantistica
U.P.D.	Unione Polisportiva Dilettantistica
U.S.D.	Unione Sportiva Dilettantistica
POL.D.	Polisportiva Dilettantistica

N.B.: La tipologia della Società (come sopra riportata) **va sempre** indicata, ai sensi della su citata normativa.

- la denominazione non può superare le 25 lettere, compresi gli spazi;
- non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;
- le denominazioni che superano le 25 lettere sono ammesse in via eccezionale e solo in caso di compatibile riduzione a 25 lettere;
- agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle società, **l'esistenza di altra società con identica o simile denominazione comporta per la società affilianda l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione (cfr. art. 17, comma 1, N.O.I.F.);**

**Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai sopra indicati requisiti verranno respinte e restituite ai Comitati per l'eventuale regolarizzazione.**

**Il nulla osta sulla denominazione non deve intendersi quale ratifica della domanda di affiliazione che interverrà solo al momento dell'esame completo della documentazione.**

B1) Esempi di alcune denominazioni incompatibili:

- "SCUOLA CALCIO" non è denominazione, trattandosi di un riconoscimento ufficiale che **deve essere rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due Stagioni Sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti;**
- "NUOVA", qualora esista altra società con identica denominazione (p.e. denominazione XXX incompatibile con NUOVA XXX");
- "RINASCITA", "ANNO", qualora esista altra società con identica denominazione (p.e. denominazione XXX incompatibile con "RINASCITA XXX") (p.e. denominazione XXX incompatibile con "2009 XXX") (particolare esame per le denominazioni GIOVANI XXX – GIOVANILE XXX – BOYS XXX – JUNIOR XXX – per esistenza di altra Società con identica denominazione XXX che partecipa ai relativi campionati giovanili);
- denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
- denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (p.e. EF XXX, MFK XXX, BSE XXX, etc.).

C) Atto costitutivo e Statuto Sociale;

Sono a disposizione, presso il Comitato Regionale, i fac-simile di atto costitutivo e Statuto Sociale – tipo, da compilarsi, con opportuna correzione, relativamente alla tipologia della Società affilianda.

D) Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare;

E) Dichiarazione di eventuale attività svolta nella stagione precedente nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

E' a disposizione, presso il Comitato Regionale, il relativo fac-simile.

F) Tassa di affiliazione

Ogni pratica deve essere accompagnata dalla relativa tassa di affiliazione il versamento dovrà essere effettuato a mezzo **assegno circolare non trasferibile** intestato F.I.G.C. – ROMA.

**Le domande di affiliazione non corredate della prescritta tassa dovranno essere regolarizzate e pertanto subiranno un ritardo nella registrazione.**

### **3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

#### **3.1. Segreteria**

##### **3.1.1. Attestati di Maturità Psicofisica**

Si rende noto sono stati rilasciati i seguenti attestati di maturità psicofisica:

DEL FRARI RUDI	Nato il 03.11.1994	Decorr.: 31.05.2010	Tess.: ASD CAVAZZO
DELL'ANGELO ERIC	Nato il 13.11.1994	Decorr.: 31.05.2010	Tess.: ASD CAVAZZO

### **4. CAMPIONATO CARNICO 2009/2010**

#### **4.1) Risultati**

##### **Gare del 05/06 giugno 2010 - 6^ Andata**

<b>1^ Categoria</b>			<b>2^ Categoria</b>		
CAMPAGNOLA	-OVARESE	1 - 1	CALCIO SAPPADA	- EDERA	0 - 3
CEDARCHIS	-MOGGESE	5 - 1	IL CASTELLO	- BORDANO	0 - 1
PONTEBBANA	-MOBILIERI	3 - 3	ILLEGIANA	- ENAL CERCIVENTO	2 - 1
REAL I.C	-CAVAZZO	0 - 0	LA DELIZIA	- ANCORA	1 - 1
SAN PIETRO	-FOLGORE	0 - 1	RAPID	- STELLA AZZURRA	1 - 1
VAL RESIA	-TRASAGHIS	0 - 0	RAVASCLETTO	- VELOX	4 - 4
VILLA	-AMPEZZO	1 - 4	VERZEGNIS	- ARTA TERME	3 - 0

<b>3^ Categoria</b>		
AMARO	- TIMAUCLEULIS	1 - 1
ARDITA	- AUDAX	<b>r.n.p.</b>
MALBORGHETTO	- PALUZZA	1 - 5
RIGOLATO	- LAUCO	4 - 1
VAL DEL LAGO	- FUS-CA	<b>r.n.p.</b>
VAL FELLA	- COMEGLIANS	2 - 4
Riposa	NUOVA TARVISIO	

#### **4.2) Decisioni Del Giudice Sportivo**

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 08 giugno 2010, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

##### **1^ Categoria**

###### **A CARICO DI CALCIATORI**

###### **ESPULSI DAL CAMPO**

###### **Squalifica per due giornate effettive di gara**

DEL BIANCO Luca (Pontebbana).

###### **Squalifica per una giornata effettiva di gara**

###### **a seguito espulsione**

PAGAVINO Omar (Campagnola) – NODALE Matteo (Mobiliери) – FORGIARINI Paolo (Moggeese) – NODALE Luca (Ovarese) - MORASSI Graziano (Real I.C.).

###### **a seguito 4^ ammonizione**

SANDRI Valerio (Campagnola) – PASCHINI Giulio (Folgore).a carico di allenatori

###### **A CARICO DI ALLENATORI**

CORAZZA Michele (Trasaghis); squalifica fino al 29.06.2010 per ingiurie proferite nei confronti dell'arbitro e per aver proferito una bestemmia.

CAPPELLARO Giorgio (Pontebbana): squalifica fino al 29.06.2010 per proferito una frase ingiuriosa verso l'arbitro.

**GIOCATORI AMMONITI CON DIFFIDA - 3^ INFRAZIONE**

DE BARBA Andrea (Cavazzo) – BUZZI Gilberto e MAIERON Osvaldo (Mobilieri) – CIMENTI Fabio (Villa).

**2^ Categoria****A CARICO DI CALCIATORI****ESPULSI DAL CAMPO****Squalifica per due giornate effettive di gara**

VISENTIN Alex (Ancora) – ALBORE Matteo (Sappada) – MAISANO Antonio (Rapid).

**Squalifica per una giornata effettiva di gara****a seguito espulsione**

MAGRIS Michele (Illegiana) – STEFANI Raffaele (Rapid) – DE INFANTI Omar e POLO Gabriele (Ravaschetto).

**a seguito 4^ ammonizione**

DONADELLI Simone (Bordano).

**A CARICO DI SOCIETÀ**

RAPID:

ammenda di Euro 50,00 per ritardo (1^ Infrazione)

ammenda di Euro 50,00 per comportamento scorretto di un proprio sostenitore consistito in reiterate proteste ed offese all'arbitro

oo

**GIOCATORI AMMONITI CON DIFFIDA - 3^ INFRAZIONE**

DELLI SANTI Gregorio (La Delizia) – REVELANT Roberto (Stella Azzurra) – CISOTTI Ivan (Verzegnis).

**3^ Categoria****GIOCATORI AMMONITI CON DIFFIDA - 3^ INFRAZIONE**

NOT Denis (Comeglians).

**4.3) SPOSTAMENTI CAMPI - GARE**

Si rende noto che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare, orari e campi di gara:

Data	Cat.	Gara	Orario	Campo di Gioco
12.06.2010	2^	ENAL CERCIVENTO - IL CASTELLO	20.30	Comunale Cercivento
12.06.2010	2^	VELOX - RAPID	20.30	Comunale Paularo
18.06.2010	1^	CAVAZZO - AMPEZZO	20.30	Comunale Cavazzo
18.06.2010	1^	VILLA - TRASAGHIS	20.30	Comunale Villa Santina
18.06.2010	2^	RAPID – SAPPADA	20.30	Comunale Amaro
19.06.2010	3^	NUOVA TARVISIO – TIMAUCLEULIS	20.00	Comunale Tarvisio
20.06.2010	1^	ILLEGIANA - EDERA	17.00	Comunale Illegio

**5. TORNEO JUNIORES “GIOVANNI BARBURINI”****5.1 Risultati**

Gare del 03 giugno 2010 - 4^ Andata		
ARTA TERME	- CAVAZZO	1 - 1
MOBILIERI	- NUOVA TARVISIO	3 - 1
EDERA	- OVARESE	1 - 7
REAL I.C.	- MOGGESE	3 - 3
VELOX	- VILLA	4 - 1

**5.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 08 giugno 2010, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

**A CARICO DI CALCIATORI****ESPULSI DAL CAMPO****Squalifica per due giornate effettive di gara**

DI BERNARDO Simone (Moggeese).

**Squalifica per una giornata effettiva di gara**

BRICCHI Matteo (Moggeese) - PELLIZZARI Nicola (Real I.C.).

**A CARICO DI DIRIGENTI**

MARTIN Gabriele (Ovarese): Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 19.06.2010 per reiterate proteste.

**ATTIVITA' AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO****1. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE FRIULI VENEZIA GIULIA****1.1. Manifestazione "Fun Football" 2010**

Domenica 30 maggio 2010 si è svolta presso l'impianto sportivo Comunale di Basaldella Vivaro (PN), la Festa Regionale per Piccoli Amici denominata "Fun Football" riservata a bambini dai 5 a 8 anni.

Hanno partecipato ragazzi di tutta la Regione, accompagnati dai propri dirigenti e numerosi genitori e sportivi per un totale di 3.000 persone circa.

Hanno portato il loro saluto Autorità Civili e Sportive presenti alla manifestazione, l'Assessore Regionale allo Sport, dott. Elio De Anna, il Vice Presidente della Giunta Regionale e Assessore al Turismo dott. Luca Ciriani, il Presidente della Provincia di Pordenone dott. Alessandro Ciriani, il Presidente Nazionale del Settore Giovanile e Scolastico, Massimo Giacomini, il Presidente Regionale della Federcalcio, Renzo Burelli e il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, prof. Giovanni Messina.

Ai giochi popolari sono seguiti, su 26 campi, gli incontri 5 contro 5 tra le 63 Società presenti.

Al termine tutti i ragazzi si sono posizionati a formare la bandiera italiana con le loro magliette colorate (regalate dalla Società Vibate) ascoltando l'inno nazionale.

Un ringraziamento particolare va proprio alla Società Vibate per la perfetta organizzazione e la l'accoglienza riservata a tutti i partecipanti.

Qui si seguito, pubblichiamo l'elenco delle Società partecipanti alla suddetta Manifestazione:

Ancona  
 Aquila  
 Aquileia  
 Aris S.Polo  
 Audax Sanrocchese  
 Avianese  
 Casarsa  
 Cavolano  
 Centro Sedia Calcio  
 Comunale Fiume V. Bannia  
 Condor  
 Cordenons  
 Cormonese  
 Cormor  
 Domio  
 Doria Zoppola  
 Esperia Anthares  
 Extra  
 Fontanafredda  
 Futuro Giovani  
 Gravis  
 I Falchi

Itala S.Marco  
 Latisana Ricreatorio  
 Le Risorgive  
 Libero Atletico Rizzi  
 Liventina  
 Maniago  
 Manzanese  
 Monfalcone  
 Morsano al Tagl.to  
 Muggia  
 Nuova Tarvisio  
 OI3  
 Pagnacco  
 Pasianese Calcio  
 Ponziana  
 Pordenone Calcio  
 Pro Cervignano Muscoli  
 Pro Fagnigola  
 Rivignano  
 Ronchi Calcio  
 S.A. Porcia  
 S.Canzian d'Isonzo  
 S.Giovanni  
 S.Quirino  
 Sacilese Calcio  
 San Luigi Calcio  
 San Odorico  
 Sangiorgina  
 Sanvitese  
 Sedegliano  
 Sevegliano  
 Terzo  
 Tolmezzo Carnia  
 Torre  
 Trieste Calcio  
 Union 91  
 Union Rorai  
 Vibate  
 Villa Vicentina  
 Villanova  
 Virtus Roveredo

## **2. CAMPIONATO GIOVANISSIMI**

### **2.1) Risultati**

<b>Gare del 06 giugno - 9^ Ritorno</b>		
CAVAZZO	- MOBILIERI	2 - 2
EDERA	- REAL I.C.	0 - 4
OVARESE	- ARTA TERME	5 - 0
RIGOLATO	- MOGGESE	2 - 6
VELOX	- NUOVA TARVISIO	1 - 7
Riposa	VILLA	

### **2.2) Decisioni Del Giudice Sportivo**

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 08 giugno 2010, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

**A CARICO DI CALCIATORI  
NON ESPULSI DAL CAMPO**

**Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione**

PLOZNER Juri (Arta Terme).

**A CARICO DI SOCIETÀ**

RIGOLATO: Ammonizione per squadra incompleta (1^ Infr.).

**2.3) SPOSTAMENTI CAMPI - GARE**

Si rende noto che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare, orari e campi di gara:

Data	Gara	Orario	Campo di Gioco
14.06.2010	VELOX - VILLA	18.00	Comunal Paularo
16.06.2010	CAVAZZO - NUOVA TARVISIO	19.30	Comunale Cavazzo

**3. TORNEO ESORDIENTI 2009/2010**

**3.1) Gare Disputate**

Hanno avuto regolare svolgimento le sotto elencate gare:

**Gare del 07 giugno 2010**

GIRONE "A" – Recupero 2^ Andata		
PONTEBBANA	-EDERA B	Disp.

**Gare del 05 giugno 2010**

GIRONE "A" - 7^ Andata			GIRONE "B" - 7^ Andata		
EDERA A	-ARTA TERME	Disp.	CAVAZZO	-MOGGESE	Disp.
OVARESE	-MOBILIERI	r.n.p.	NUOVA TARVISIO	-STELLA AZZURRA	Disp.
VERZEGNIS	-REAL I.C.	Disp.	VILLA	-Disp.	r.n.p.
SAN PIETRO	-VELOX	Disp.	Riposa	PONTEBBANA	

**3.2) Decisioni Del Giudice Sportivo**

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 08 giugno 2010, non ha adottato alcun provvedimento disciplinare.

**4. RADUNO PULCINI**

**Prato Carnico 06 giugno 2010 – Memorial "Elia Chiapolino"**

Domenica 6 giugno 2010 si è svolta presso l'impianto sportivo Comunale di Prato Carnico, la Festa della Delegazione dei "Pulcini" che avevano partecipato al torneo invernale in palestra denominata "Raduno Pulcini" riservata a bambini dagli 8 a 10 anni.

Hanno portato il loro saluto il sindaco di Prato Carnico sig. D'Agaro, il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, prof. Giovanni Messina, il Delegato della Delegazione di Tolmezzo Emidio Zanier.

Hanno partecipato i bambini delle seguenti società: Arta Terme, Folgore, Mobilieri, Moggese, Nuova Tarvisio, Ovarese, Real I.C., Tolmezzo Carnia, Velox, accompagnati dai propri dirigenti e numerosi genitori e sportivi per un totale di 300 persone circa.

Al termine della manifestazione, a ciascuna società partecipante è stato consegnato un pallone da parte del S.G.S..

Un ringraziamento particolare a comune di Prato Carnico ed alla Società A.S.D. Ancora per la perfetta organizzazione e la l'accoglienza riservata a tutti i partecipanti.

**5. 5° TORNEO CAT. ESORDIENTI "14° MEMORIAL LORIS PILLININI"**

Società organizzatrice: A.S.D. Tolmezzo Carnia.

Campo di gioco: Campo Sportivo Comunale di Tolmezzo.

Data: 13 giugno 2010

**CALENDARIO 1^ FASE**  
(partite da 2 tempi da 10 minuti)**GIRONE "A"**

partita	squadra		squadra	orario	campo
1	TOLMEZZO	vs	REAL I.C.	10.00	A
2	TARCENTINA	vs	OVARESE	10.30	B
3	OVARESE	vs	TOLMEZZO	11.00	B
4	REAL I.C.	vs	TARCENTINA	11.30	A
5	OVARESE	vs	REAL I.C.	12.00	A
6	TOLMEZZO	vs	BUIESE	12.30	B

**GIRONE "B"**

partita	squadra		squadra	orario	campo
1	VELOX	vs	GEMONESE	10.00	B
2	MOBILIERI	vs	OL3	10.30	A
3	OL3	vs	VELOX	11.00	A
4	GEMONESE	vs	MOBILIERI	11.30	B
5	OL3	vs	GEMONESE	12.00	B
6	VELOX	vs	PONTEBBANA	12.30	A

ore 12,45 pausa pranzo

**CALENDARIO 2^ FASE**  
(partite da 2 tempi da 10 minuti)

partita	squadra		squadra	tipo	orario	campo
1	1^ class. Girone A	vs	2^ class. girone B	1 ^ semifinale	15.30	A
2	2^ class. Girone A	vs	1^ class. girone B	2^ semifinale	15.30	B
3	4^ class. Girone A	vs	4^ class. girone B	piazzamento 7° - 8° posto	16.00	B
4	3^ class. Girone A	vs	3^ class. girone B	Piazzamento 5° - 6° posto	16.00	A
5	Perdente 1^ semifinale	vs	perdente 2^ semifinale	finale 3° - 4° posto	16.30	A
6	Vincente 1^ semifinale	Vs	Vincente 2^ semifinale	Finale 1° - 2° posto	17.00	A

Seguiranno premiazioni sul campo

**6. 1° TORNEO CAT. GIOVANISSIMI "DON GIOVANNI FRANZIL"**

Società organizzatrice: A.S.D. Rigolato

Campo di gioco: Campo Sportivo Comunale di Rigolato

Data: 26 e 27 giugno 2010

**CALENDARIO**

data	squadra		squadra	tipo	orario
26.06.2010	RIGOLATO	vs	OVARESE	1 ^ semifinale	15.00
26.06.2010	VILLA	vs	REAL I.C.	2^ semifinale	17.00
27.06.2010	Perdente 1^ semifinale	vs	perdente 2^ semifinale	finale 3° - 4° posto	09.30
27.06.2010	Vincente 1^ semifinale	Vs	Vincente 2^ semifinale	Finale 1° - 2° posto	11.00

Pubblicato ed affisso all'albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 08 giugno 2010.

Il Segretario  
- Francesco Sciusco -Il Delegato Distrettuale  
- Emidio Zanier -